Verbale di rinnovo del CCNAL ALLEANZA ASSICURAZIONI

Tra Alleanza Assicurazioni S.p.A. e AlFuturo Servizi Assicurativi, con l'assistenza di Gruppo Generali – Industrial Relations Legislation and Litigation e ANIA - Associazione Nazionale tra le Imprese di assicurazione,

e

le Segreterie Nazionali di Fisac/Cgil, First/Cisl, Uilca, Fna, Snfia e le Rappresentanze Sindacali Aziendali Cgil, Cisl, Uil, Fna, Snfia di Alleanza Assicurazioni

A fronte dell'accordo per rinnovo del CCNAL 23 ottobre 2018 e di ogni precedente e a fronte inoltre del CCNL Ania/OO.SS. intervenuto il 16 novembre 2022 che ha, fra l'altro, riconosciuto che le OO.SS. firmatarie di detto CCNL rivestono un ruolo di primario riferimento quali agenti negoziali anche nell'ambito della contrattazione collettiva riguardante il personale dipendente non dirigente delle Imprese di Assicurazione e di Riassicurazione che abbiano invocato l'art. 2 dello Statuto dell'Associazione medesima, e che ha confermato il ruolo di agenti negoziali delle OO.SS. citate ai fini della rappresentanza anche per i casi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 81/2015; fermo anche il ruolo negoziale delle rappresentanze sindacali aziendali, a fronte di quanto previsto dall'accordo per il rinnovo del CCNAL 23 Ottobre 2018 e di ogni precedente e dal CCNL Ania sottoscritto il 16 novembre 2022 viene ribadito il ruolo di agenti negoziali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Ania

premesso che

con il presente accordo di rinnovo del CCNAL, le Parti – ribadita la specificità del modello organizzativo e distributivo Alleanza - confermano la regolamentazione ad hoc dei rapporti tutti di lavoro e di intermediazione assicurativa in relazione alle caratteristiche peculiari del modello commerciale ed operativo di Alleanza, con l'obiettivo di rafforzare l'occupazione stabile e rendere più tutelato il lavoro autonomo ed al tempo stesso garantire, attraverso la regolamentazione, la ricerca della massima qualità nella distribuzione e quindi nell'attenzione verso il cliente;
costituiscono elementi specifici del modello la ricerca del massimo sviluppo possibile e della miglior sostenibilità economica attraverso il governo dei costi e il costante stimolo alla produttività individuale e collettiva, e la conferma del valore di un percorso costante di carriera, in equilibrio normato tra utilizzo del lavoro dipendente e del lavoro autonomo; che la mobilità territoriale dei produttori finalizzata allo sviluppo professionale è parte del modello citato e che anche pro futuro si procederà secondo prassi e nel rispetto di quanto sancito contrattualmente dal CCNAL;

viene stipulata la seguente intesa di rinnovo del CCNAL medesimo, che, integrato come segue, intende regolamentare anche l'attività dei produttori assicurativi non dipendenti, in parte ex. Art. 2 comma 2 lettera a D. Lgs.81/2015 ed in parte attraverso altre fonti normative come sotto specificate:

1 - la premessa è parte integrante dell'intesa;

2 - rapporti di lavoro dipendente:

Al personale in servizio alla data di stipula della presente intesa verranno riconosciuti

incrementi secondo importi in linea con quanto complessivamente stabilito nel CCNL Ania 16 novembre 2022. secondo le tabelle allegate;

ferme le specificità del CCNAL Alleanza, le parti ribadiscono che il CCNL ANIA è il contratto di riferimento per l'impresa, in una logica di governo ed omogeneità della filiera produttiva. In questo senso e in questa direzione le Parti si danno atto, come previsto all'art. 3 del CCNL ANIA, che in sede di trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Aziendale di Lavoro di detta azienda vi potrà essere l'intervento e la sottoscrizione da parte delle OO.SS. Nazionali firmatarie del CCNL ANIA.

Le disposizioni relative ai rapporti di lavoro dipendente contenute nell'accordo di rinnovo CCNAL 23 ottobre 2018 vengono confermate e per comodità in appresso riportate:

L'art.45 CCNAL viene così modificato: il termine previsto dal primo comma viene elevato ad una settimana; il comma 4 viene riformulato come segue: "al lavoratore/trice inviato in missione compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia ogni fine settimana"; viene inserito un comma 5 nuovo: "L'impresa terrà conto di situazioni oggettive di particolare gravità del lavoratore/trice";

Il termine di un anno previsto dall'art.49 comma d) viene elevato a tre anni

Art.80: Agli Agenti Generali in forza alla data di stipulazione del presente contratto, che siano inquadrati almeno nella 2A classe stipendiale verrà riconosciuto il trattamento di assistenza sanitaria del CCNAL di cui all'allegato n.3

L'assegno ad personam ex accordo 19.2.2013 previsto dalla Nota a verbale n. 1 bis all'art. 101 (delta tra tabelle 3 e 2 livello) – resta inalterato nei suoi aspetti migliorativi applicati nel 2018 - nei seguenti termini:

- *Classe prima da 10 a 15%*
- *Classe seconda da 25 a 30%*
- *Classe terza da 45 a 50%*
- *Classe quarta da 65% a 70%*

- *L'indennità di copertura territoriale prevista dalla Nota a Verbale n.2 all'art. 101 e calcolata come delta tra 4 e 3 livello - resta inalterata nei suoi aspetti migliorativi applicati nel 2018 - nei seguenti termini:*
  - *Coordinamento 2 settori da 8 a 16%;*
  - *Coordinamento 3 settori da 10 a 20%;*
  - *Coordinamento 4 settori da 12 a 24%*

All'art. 80 CCNAL viene aggiunta la seguente Nota a verbale:

Nota a verbale n. 4
Al personale di cui al presente Articolo viene altresì attribuito l'incarico di assolvere alle attività di verifica della congruità dei dati riportati in proposta e quelle relative alla conservazione della produzione.

All'art.101 CCNAL vengono aggiunte le seguenti Note a Verbale:

Nota a verbale n. 4
Le attività relative alla conservazione e alla verifica della produzione vengono stralciate per il personale tutto di cui al presente articolo.

Nota a verbale n. 5

Le mansioni attinenti alla verifica e alla conservazione della produzione confluiscono in quelle svolte dagli addetti di cui all'art.80 CCNAL, conseguentemente la categoria del personale preposto esclusivamente alla verifica e alla conservazione della produzione è da intendersi come prevista fino alla quiescenza.

L'art.105 CCNAL 2° capoverso – Doveri, viene così riformulato:
"....Esso ha il dovere di dare all'Impresa una fattiva collaborazione per la acquisizione di affari e/o per l'organizzazione e/o per la sovrintendenza a tale attività secondo i programmi indicati e le direttive impartite dagli organi responsabili, relazionando i propri preposti sull'attività giornaliera con le modalità stabilite dall'Impresa, nonché di attenersi ai principi di professionalità, trasparenza e correttezza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati, impegnandosi a non recare pregiudizio agli stessi acquisendo gli elementi necessari a valutare le esigenze dei clienti e fornendo loro informazioni imparziali e complete"

Quanto disposto dall'accordo 23 ottobre 2018 nella Nota a Verbale all'articolo 133 CCNAL viene confermato ponendo termine alla sperimentalità così come di seguito riportato: *"Nei casi in cui intenda, nel rispetto delle vigenti normative di legge, procedere alla chiusura di una Agenzia Generale in economia, l'Impresa ne darà informazione preventiva alle RSA esplicando le motivazioni della decisione anche con riferimento agli indicatori in uso. A titolo di miglior favore e per limitare gli impatti sui lavoratori/trici coinvolti l'Impresa si impegna a ricercare le migliori soluzioni possibili per limitare le conseguenze economiche e normative nei confronti del personale interessato"*

Quanto disposto dall'accordo 23 ottobre 2018 in tema di tutele sindacali, viene integralmente confermato. Preso reciprocamente atto che l'istituzione della commissione tecnica ivi prevista non è stata possibile per molteplicità di impegni, le parti si impegnano a reincontrarsi all'esito dei lavori della specifica Commissione prevista sul tema dal CCNL Ania.

Si intendono inserite nel presente accordo di rinnovo del CCNAL le modifiche intervenute nel CCNL Ania 16 novembre 2022, escluse quelle non compatibili e fermo quanto disposto nei commi successivi.

Viene recepito nell'art. 36 CCNAL l'ultimo capoverso dell'art. 52 CCNL Ania del 11.12.2022 – Visite mediche:
"Per i lavoratori addetti all'organizzazione produttiva, pur in assenza dei presupposti di cui ai commi precedenti, è parimenti prevista su richiesta una specifica visita oculistica una volta l'anno."

Viene modificato l'art. 67 CCNAL – Contrattazione Aziendale – eliminandone l'ultimo capoverso.
Di seguito la nuova formulazione:
"In conformità al nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio negli articoli del presente contratto, possono essere stipulate Disposizioni Integrative Aziendali esclusivamente per le materie sottoindicate con i limiti specificamente previsti i cui testi costituiranno parte integrante del presente contratto:
a) distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale
b) part-time;
c) trattamento di trasferta (diaria o piè di lista) per il personale con funzioni esterne e per il personale in missione temporanea;
d) rimborso spese chilometrico per il personale viaggiante;
e) forme previdenziali per i casi di malattia, di invalidità permanente e di morte, da realizzarsi con polizze di assicurazione, ovvero tramite una Cassa di assistenza;
f) agevolazioni particolari per i lavoratori/trici studenti;
g) agevolazioni ai dipendenti per l'acquisto della prima casa di abitazione, tenendo peraltro anche conto degli oneri già derivanti dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297;

h) erogazioni aziendali di cui al successivo art.68;
i) modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art.20;
j) determinazione di un monte ore da destinare ai corsi di formazione professionale nonché modalità di attuazione dei corsi stessi, ai sensi dell'art.50;
k) utilizzazione in via collettiva e/o a mezze giornate dei permessi straordinari retribuiti di cui all'accordo sulle festività abolite;
l) modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all'art.36;
m) costituzione della commissione aziendale pari opportunità e relative modalità di funzionamento;
n) riduzione dell'intervallo giornaliero – per particolari casi aziendali – in deroga a quanto stabilito all'art.85, 1° comma, fermo restando che l'eventuale riduzione non potrà comportare l'anticipazione dell'ora di uscita."

Viene recepita nell'art. 108 CCNAL la Nota a Verbale dell'art. 145 CCNL Ania del 11.12.2022 – Trattamento Economico:
"Con riferimento ai compensi provvigionali le parti convengono che verrà erogata la media provvigionale per le giornate di effettiva formazione, con riserva di definizione delle modalità applicative a livello aziendale."

Viene recepito nel nuovo art. 103 bis CCNAL l'art. 143 bis del CCNL Ania – Responsabilità Civile e/o Penale connessa alla prestazione:
"La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dai lavoratori/trici che, nell'esercizio delle proprie funzioni, rappresentano l'Impresa, è a carico dell'Impresa.
Ove si apra un procedimento penale nei confronti del lavoratore/trice per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa legale per tutti i gradi di giudizio sarà sostenuta dall'Impresa e ciò anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. La scelta del difensore sarà concordata con l'Impresa. In caso di privazione della libertà personale, il lavoratore/trice avrà diritto ad una indennità sostitutiva della retribuzione in atto.
Il rinvio a giudizio del lavoratore/trice per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.
Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del lavoratore/trice accertati con sentenza passata in giudicato."

Viene recepito l'art.156 bis del CCNL Ania – Politiche commerciali:
"Le Parti riconoscono il ruolo centrale delle risorse umane e l'obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per uno sviluppo sostenibile di politiche commerciali responsabili, coerenti con i valori etici e di integrità che favoriscano obiettivi di produttività/redditività nell'interesse comune di Imprese, lavoratori e clientela."

L'art.87 del CCNL Ania viene recepito, per quanto applicabile, per le categorie di Agenti Generali, Produttori e Impiegati amministrativi del nuovo termine contenuto nell'Art. 87 CCNL del 11.12.2022 – Disciplina Speciale - Parte Prima – Sezione prima, con modifica dell'arco temporale del secondo paragrafo, 4° comma come segue:
"il lavoratore passerà a tutti gli effetti nella posizione organizzativa superiore trascorsi 12 mesi di adibizione alle suddette mansioni"

3 - Rapporti di intermediazione assicurativa: produttori assicurativi non dipendenti

Premesso che
Alleanza conferma di operare stabilmente con la propria rete e la mandataria Al Futuro, agenzia controllata al 100 per cento da Alleanza medesima che opera sia per il collocamento di prodotti vita che di prodotti danni, iscritta nella sezione A del Rui quale agente in gestione libera;
le risorse dipendenti di Alleanza, in virtù delle interazioni operative connesse al rapporto mandante/mandataria, si avvalgono del contributo dei collaboratori di Alfuturo medesima;
Alleanza, oltre ai produttori dipendenti e regolati dal CCNAL, opera attraverso produttori occasionali di

Compagnia (cosiddetti PL-C), ed iscritti nella sezione C del RUI;
Al Futuro opera attraverso senior account (cosiddetti TSI-E), iscritti nella sezione E del RUI, e attraverso account (cosiddetti PL-E), iscritti nella sezione E del RUI.

Si conferma e conviene che:

Alleanza Spa ed Al Futuro Servizi assicurativi si avvalgono dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai produttori assicurativi indipendenti di cui all'art. 109 lett. c ("produttori diretti di compagnia assicurative") e lettera e) ("produttori di agenzia assicurativa") del d.lgs.209/2005 (Codice delle assicurazioni)

Le parti riconoscono che:

L'attività svolta dai produttori assicurativi indipendenti è assoggettata ad una speciale disciplina legislativa finalizzata alla tutela del consumatore e della concorrenza, che comporta vincoli e controlli in capo al proponente, non confondibili con i poteri di organizzazione, direzione e controllo propri del datore di lavoro;

L'attività svolta dai produttori di IV e V gruppo non comporta alcun obbligo di prestazione d'opera, essendo gli stessi autorizzati solo a svolgere attività di intermediazione assicurativa

Nell'ambito della categoria dei produttori assicurativi, vi è una distinzione tra svolgimento professionale od occasionale dell'attività;

Il CCNL corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie di assicurazione e i produttori di assicurazione del 24 maggio 1939 disciplina il solo rapporto dei produttori di agenzia "professionali"

Ciò premesso, le parti confermano la seguente disciplina di base valida per tutti i produttori assicurativi del gruppo Alleanza, confermando l'impianto classificatorio del CCNL 1939 citato ed aggiornandone i contenuti, e dando applicazione all'art.2 comma 2, lettera a del d.lgs.n.81/2015 attraverso la seguente disciplina del trattamento economico e normativo in base alle esigenze del settore, anche convenendo l'esclusione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a fronte del contenuto dell'attività, come specificato dalle lettere di incarico che esplicitano che tempo e luogo della prestazione sono oggetto di accordo fra le parti:

III - produttori, i quali possono svolgere attività di intermediazione e collaborazione, inclusa la stipulazione di proposte e contratti condizionati all'approvazione della compagnia o dell'agenzia, esclusivamente per la compagnia o agenzia dalla quale hanno ricevuto lettera di autorizzazione, per i rami dalla stessa esercitati, nell'ambito della zona ad essi assegnata, con obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni anche attraverso anticipazioni (TSI-E Al Futuro)

IV- produttori liberi di piazza o di zona, i quali possono svolgere attività di intermediazione -, inclusa la stipulazione di proposte e contratti condizionati all'approvazione della compagnia o dell'agenzia nell'ambito della zona ad essi assegnata, senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni anche attraverso anticipazioni (PL-E Al Futuro)

V - produttori occasionali, i quali non svolgono professionalmente l'attività di intermediazione assicurativa e non sono autorizzati a svolgere le attività riservate ai produttori di III e IV gruppo, ma solo a svolgere attività di segnalazione di potenziali clienti, senza limitazione di piazza o zona, compensati con provvigioni diverse ed inferiori rispetto ai produttori di gruppo IV.

Le provvigioni riservate ai singoli gruppi (e le loro modifiche) saranno oggetto di accordo diretto tra le Società preponenti e i singoli interessati, con possibilità di recesso con preavviso di giorni 15 in assenza di raggiungimento dell'accordo sulle provvigioni medesime.

Per i produttori del III gruppo vengono fissati i seguenti trattamenti:

importo provvigionale aggiuntivo: si conferma che in attuazione ed in deroga all'art. 5 del Contratto collettivo del 1939 che disciplina i rapporti tra le agenzie, sub agenzie ed i produttori di assicurazione, alla cessazione del rapporto, per ogni anno di attività esplicata nel III gruppo, verrà corrisposto un importo provvigionale aggiuntivo pari al 30% della media mensile delle provvigioni liquidate nell'ultimo triennio; detto importo potrà essere versato ad un fondo di previdenza complementare o strumento assimilabile

In caso di gravidanza, infortunio o malattia, non vi sarà estinzione del rapporto di collaborazione, ma sospensione su richiesta del collaboratore fino ad un massimo di 150 giorni per anno solare

L'azienda conferma la sottoscrizione di una garanzia sanitaria per Grandi interventi per un massimale di € 200.000 e per altri ricoveri per malattia e infortunio per un massimale di € 100.000 annui.

Con riferimento alla tematica delle pari opportunità, l'azienda ne riconosce l'importanza anche nel settore del lavoro non dipendente, e conferma l'impegno al rafforzamento delle opportunità di svolgimento di questa attività da parte delle donne. La mancata o ridotta produzione nel periodo di maternità non può costituire criterio utile ai fini dell'attribuzione di ruoli di coordinamento ad altri produttori.

4 – Assunzioni di personale dipendente

A fronte della conferma della normativa generale di cui sopra, Alleanza proporrà il passaggio ad un rapporto di lavoro dipendente con inquadramento a 1° livello del CCNAL al seguente numero di TSI E, individuati sulla base di criteri di produttività (numero di quote nei 12 mesi precedenti maggiore/uguale a 250.000 e comunque mai al di sotto della media aziendale):

N. 175 nel 2024
N. 175 nel 2025
N. 175 nel 2026
N. 175 nel 2027

A fronte dell'accettazione della proposta da parte di Alleanza, i collaboratori inseriti riconosceranno di nulla più avere a pretendere da Alleanza e da Al Futuro per l'attività passata, con sottoscrizione di transazione avanti la Commissione di conciliazione.

Per tutta la durata del presente CCNAL, Alleanza ed Al Futuro garantiscono che il numero di Tsie Al Futuro non potrà superare su base annua media il 40% dei settori totali.

A far data dal 1° gennaio 2025, l'automatismo previsto dalla Nota a Verbale 1 dell'art.101 CCNAL viene fissato in 12 mesi, con nuovo inizio della decorrenza dei termini per i passaggi a CSA successivi alla data di sottoscrizione del presente accordo. Verrà inoltre reintrodotta la cd "sovra provvigione" in sostituzione dell'importo una tantum su base mensile pari al 40% della differenza economica annua tra il 1° e il 2° livello, previsto all'accordo CCNAL del 23 ottobre 2018, che non verrà pertanto più erogato.

5 – Parte Economica

Al personale di cui alla Parte Speciale, Sezione Seconda (Produttori di 1°, 2°, 3° e 4° livello) in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del presente CCNAL verrà corrisposto - entro il 31 luglio 2024 - un importo a titolo di una tantum non parametrato (fisso) pari a € 450 lordi.

6 – Decorrenza e durata

La presente intesa avrà efficacia dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2024; in assenza di disdetta scritta delle parti entro tre mesi dalla scadenza, essa si prorogherà automaticamente di quattro anni.

18 giugno 2024

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

AlFuturo Servizi Assicurativi

Gruppo Generali

Ania

Maria Emanuela Bodi

Le Segreterie Nazionali

Fisac/Cgil

First/Cisl

Uilca

Fna

Snfia

I Coordinamenti delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali Alleanza Assicurazioni

Fisac/Cgil

First/Cisl

Uilca

Fna.

Snfia